

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

relativa alle misure transitorie applicabili in Germania nel campo della sicurezza e della salute dei lavoratori

(90/659/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che la Comunità economica europea ha approvato un complesso di regole relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori;

considerando che a decorrere dalla data dell'unificazione tedesca la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che è necessario prevedere un termine particolare per rendere conformi agli atti comunitari le regolamentazioni in vigore nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che anche se insorgono nuovi problemi di ordine amministrativo, tecnico e di formazione per una corretta applicazione delle direttive, problemi che in taluni casi possono rendere necessario un termine di applicazione per gli impianti esistenti, è comunque necessario che le imprese di nuova creazione siano conformi alle direttive sulla protezione dei lavoratori sul posto di lavoro già a decorrere dalla data dell'unificazione,

*Articolo 1*

La Repubblica federale di Germania mette in vigore, per quanto concerne il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive indicate nell'allegato entro il 31 dicembre 1992. Essa ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri ed il Parlamento europeo.

I nuovi impianti devono conformarsi a decorrere dall'unificazione alle direttive indicate nell'allegato.

Quando la Repubblica federale di Germania adotta tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dalla Repubblica federale di Germania.

*Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania riferisce, anteriormente al 31 dicembre 1991 ed al 31 dicembre 1992, sull'attuazione della presente direttiva.

Le relazioni vengono inviate alla Commissione che le comunica agli altri Stati membri ed al Parlamento europeo.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. DE MICHELIS

(1) GU n. L 266 del 28. 9: 1990, pag. 17, modificata il 25 ottobre 1990 e il 28 novembre 1990.

(2) Parere reso il 24 ottobre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del 21 novembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).